



Il Giudice

ritenuta le necessità di disporre una ctu al fine di verificare se al momento della conclusione del contratto di conto corrente di cui è causa vi sia stata pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria ex l. n. 108/1996 includendo, fino al 31.12.2009 anche le cms applicate dalla banca nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 16303 del 20/06/2018 e considerando altresì che dal 14.5.2011 in poi i tassi soglia vanno calcolati secondo il meccanismo introdotto dal d.l. del 13.5.2011 n. 70;

in caso di accertato supero delle soglie di usura procedere al ricalcolo senza tener conto di interessi commissioni e spese in applicazione dell'art.1815 II co.c.c..

Qualora la risposta al primo quesito fosse negativa il Ctù procederà a rideterminare i saldi in base ai seguenti criteri.

Includerà od escluderà le cms, rideterminando il saldo del conto corrente tenendo conto che :

essa va esclusa, con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto laddove convenuta nella forma dell'applicazione sul picco massimo dello scoperto di conto corrente anziché sull'accordato, ovvero non risulti pattuita alcuna indicazione dell'aliquota percentuale nonché l'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto;

successivamente alla data di entrata in vigore dell'art 2-bis del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in I. 28 gennaio 2009, n. 2, è necessario accertare se la banca si sia adeguata a tale normativa, applicando in tal caso la c.m.s. nei limiti previsti da tale normativa mentre in caso di mancato adeguamento, va esclusa l'applicazione della c.m.s. ;

nel caso in cui sia previsto, in luogo della c.m.s., una remunerazione per la messa a disposizione dei fondi, indipendentemente dall'utilizzo degli stessi fondi, si deve ritenere valida detta remunerazione solo ove specificamente pattuita, e, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 2-bis d.l. 185/2008, conv. in I. 2/2009, solo ove rispetti le condizioni previste dal IO comma del citato art. 2-bis;

dall'1.10.2012 in poi per i contratti di apertura di credito è possibile pattuire per iscritto una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (art. 117 bis co. 1 TUB). Per i contratti di



conto corrente e di apertura di credito, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, è possibile prevedere solo una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (art. 117 bis co. 2 TUB); ogni altra commissione di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti va esclusa dai conteggi.

Escluderà ogni altro onere ed ogni altra spesa non previste espressamente in contratto.

te dalla differenza tra quanto versato dagli attori e quanto dovuto per la sola sorte capitale.

P.Q.M.

nomina Ctu il dott. Antonio
13.2.19, ore 10,00.

e fissa per l'affidamento dell'incarico l'udienza del

Bari, 18/12/2018

Il Giudice
Dott. Nicola Magaletti

